

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4754 del 20/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017 intestata ad ANSEME S.p.A. per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Emilio Segrè n. 5/11
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4990 del 20/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017 intestata ad ANSEME S.p.A. per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Emilio Segrè n. 5/11**

#### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2017, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3325 del 01/07/2021, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B *“IMPATTO ACUSTICO”*, il nulla osta di cui all'art. 8 co.6 L. 447/95;

**Vista** la domanda di modifica sostanziale presentata dalla ditta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 04/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 50037 e da Arpae al PG/2022/74505, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 63702 del 01/06/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/92412, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 23/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 73085 e da Arpae al PG/2022/104974;

**Dato atto** che, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 97652 del 25/08/2022, acquisita al PG/2022/139868, il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal TCA aggiornata e datata 02/05/2022 da cui si evince che l'attività in via S. Casadei,1 è svolta unicamente in periodo diurno e che, anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 .”*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/09/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2017, **come segue**:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A *“Emissioni in atmosfera”* con l'ALLEGATO A *“Emissioni in atmosfera”* parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)" e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta i non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2017, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" con l'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2017 prot. n. 107404, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3325 del 01/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/2021 prot. n. 72979.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E34 "impianto di colorazione 2" derivante dalle aspirazioni poste sugli impianti di colorazione n. 1 e n. 2, dotata di filtro a maniche;
- nuova emissione E35 "sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo" derivante da un nuovo serbatoio di stoccaggio dei semi in arrivo allo stabilimento;
- variazione della tipologia dei prodotti utilizzati per il trattamento delle sementi, ovvero eliminazione di gran parte dei prodotti fitosanitari precedentemente dichiarati a favore di prodotti "naturali".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E34 "Impianto di colorazione 2" - gli impianti di colorazione n. 1 e n. 2 sono esistenti e sono già dotati di aspirazione e convogliamento all'esterno delle polveri prodotte mediante l'emissione autorizzata E3 "Impianto di colorazione"; la Ditta dichiara che questi nuovi punti di aspirazione che convogliano alla nuova emissione E34 servono "per migliorare l'aria dell'ambiente di lavoro, non viene modificato qualitativamente e quantitativamente il ciclo produttivo". Dato atto che la planimetria dello stabilimento è in linea con quanto dichiarato, evidenziato pertanto che trattasi di un miglioramento della captazione delle polveri prodotte, si ritiene di applicare alla nuova emissione E34 i medesimi valori limite e le medesime condizioni prescritte alla emissione esistente E3, come di seguito riportato: l'attività di colorazione è compresa ai punti 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale

*particellare*” e 4.1.13 *“Pulitura semi oleosi e cereali vari”* dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. Tale attività, pur non essendo prevista in maniera specifica all'interno della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., può essere compresa per similitudine al punto 3. dell'allegato 4.20 *“Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g”* alla citata D.G.R., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale. Si evidenzia infine che l’impianto di abbattimento che si intende installare è conforme a quanto richiesto alla lettera a) dei già citati punti 4.1.1 e 4.1.13;

- emissione E35 *“Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo”* - la ditta evidenzia che trattasi di un *“silos di alimentazione per le sementi da lavorare alle torri. Riceve il seme da lavorare dalla fossa di ricevimento attraverso dei trasportatori meccanici e successivamente, sempre attraverso trasportatori meccanici, il seme viene portato alle torri per la lavorazione”*, del tutto simile quindi ai silos esistenti di cui agli sfiati E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30. Preso atto di quanto dichiarato, rilevato che si tratta di stoccaggio di sementi in attesa di lavorazione con sistema di caricamento meccanico, si applica quanto già stabilito per i silos esistenti, ovvero l'emissione convogliata E35 non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come *“scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico”*, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si prende atto della variazione migliorativa della tipologia di prodotti utilizzati per il trattamento delle sementi, e del fatto che *“non vengono utilizzate, nel ciclo produttivo che genera emissioni in atmosfera, materie prime o ausiliarie rientranti nelle disposizioni del comma 7 bis dell'art. 271”*;
- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI *“Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni”* alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive quanto segue:
  - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, e sulla nuova emissione E34, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2017 prot. n. 107404, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3325 del 01/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/2021 prot. n. 72979, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 04/05/2022 prot. n. 50037, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE E12 – BRUCIATORE FORNO DI ESSICCAZIONE (720 kW, a metano)**

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

### **EMISSIONE E20 – SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E21 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E23 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E24 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E25 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E26 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E27 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E28 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E29 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E30 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

### **EMISSIONE E35 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO**

provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 2 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONE E31 – PRIMO PIANO FORESTERIA (23 kW, a metano)**

### **EMISSIONE E32 – SPOGLIATOI/UFFICI (23 kW, a metano)**

### **EMISSIONE E33 – APPARTAMENTO CUSTODE (23 kW, a metano)**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI SELEZIONE SEMENTI TORRE 1**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.200	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E2 – IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO**

**EMISSIONE E3 – IMPIANTO DI COLORAZIONE**

**EMISSIONE E4 – IMPIANTO DI SELEZIONE BATTISTINI 1**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.800	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E5 – IMPIANTO DI SELEZIONE BATTISTINI 2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E6 – IMPIANTO DI SELEZIONE BALLARINI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.400	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E7 – FOSSA DI RICEVIMENTO**

**EMISSIONE E8 – FOSSA DI RICEVIMENTO**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E9 – TRASPORTO SCARTI TORRE 1**

**EMISSIONE E11 – TRASPORTO SCARTI TORRE 2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima 3.600 Nmc/h  
Altezza minima 2 m  
Durata 16 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E10 – IMPIANTO DI SELEZIONE SEMENTI TORRE 2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima 29.900 Nmc/h  
Altezza minima 7,5 m  
Durata 16 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E34 – IMPIANTO DI COLORAZIONE 2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima 3.000 Nmc/h  
Altezza minima 8 m  
Durata 16 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri totali 10 mg/Nmc

- 2 **Sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dai seguenti impianti utilizzati per l'essiccazione di semi e granaglie:

**EMISSIONE E12A – FORNO ESSICCAZIONE**

**EMISSIONE E13 – ESSICCATOIO + CALDAIA (1.770 kW, a metano)**

**EMISSIONE E14 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

**EMISSIONE E15 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

**EMISSIONE E16 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

**EMISSIONE E17 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

**EMISSIONE E18 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

**EMISSIONE E19 – ESSICCATOIO + CALDAIA (240 kW, a metano)**

- 3 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro](#)

[accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

- 4 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E34**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 5 **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 6 **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E34** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 7 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni da E1 a E11, ed E34 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 8 Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11**, e sulla **nuova emissione E34**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
- 9 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11**, e sulla **nuova emissione E34**, così come richiesto al precedente punto 8.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**